

# REGOLAMENTO COMITATO FAMILIARI OSPITI

*Approvato con Deliberazione n° 20 del 16.06.2016*

## *Art. 1*

### *Costituzione organismi rappresentativi degli ospiti e dei familiari*

Il Centro Servizi alla Persona CR “Morelli Bugna”, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n. 3, favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo dei familiari degli ospiti, denominato ‘*Comitato Familiari Ospiti*’, d’ora in avanti semplicemente “Comitato”.

Il Comitato svolge compiti di:

1. collaborazione con il Centro Servizi per la migliore qualità dell’erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie e agli ospiti;
2. promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli ospiti;
3. partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto e i Regolamenti vigenti del Centro Servizi alla Persona CR “Morelli Bugna”.

La costituzione e il funzionamento del Comitato è regolato dal presente Regolamento.

## *Art. 2*

### *Rappresentatività*

Ai sensi del citato articolo 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n. 3, si ritiene rappresentativo il Comitato che aggregi complessivamente almeno il 40 % dei familiari degli ospiti potenziali.

## *Art. 3*

### *Costituzione del Comitato*

I familiari si riuniscono in Assemblea Costitutiva per la designazione dei loro rappresentanti.

L’Assemblea Costitutiva viene convocata la prima volta a cura del Presidente dell’Ente.

L’Assemblea Costitutiva determina al suo interno i criteri specifici per la nomina dei componenti il Comitato.

I rappresentanti designati dovranno essere in numero di 5 (cinque).

Hanno diritto di voto e possono essere eletti nel Comitato solo le persone con

un grado di parentela con l'ospite e che posseggano la qualità di familiare ai sensi del successivo articolo 4.

In caso di mancanza del familiare, il diritto di voto viene esercitato dall'ospite o dall'Amministratore di Sostegno o dal tutore.

Per ogni ospite è ammesso un solo familiare. Il familiare contraente, cioè colui che ha sottoscritto il contratto di accogliimento, ha diritto di prelazione su altri familiari per la partecipazione all'Assemblea Costitutiva. In caso di più sottoscrittori, questi decideranno il familiare che partecipa all'Assemblea. In caso di assenza, potrà delegare, per iscritto, un altro familiare avente un grado di parentela con l'ospite.

L'Assemblea Costitutiva conclude i lavori con la designazione dei componenti del Comitato e la definizione dell'ordine del giorno della prima riunione del Comitato. Tale ordine del giorno dovrà includere la nomina del Presidente e del Segretario del Comitato stesso.

L'Assemblea nominerà al proprio interno un comitato elettorale di tre membri che seguirà e controllerà la regolarità delle elezioni redigendo apposito verbale.

#### *Art. 4*

##### *Conservazione della qualità di familiare e diritto di voto*

Il familiare conserva la sua qualità fino a quando il proprio parente risiede nella struttura.

Dal momento in cui l'ospite non risiede più in struttura, il familiare perde la capacità di voto. Qualora eletto nel Comitato, avendone originariamente il diritto, rimane in carica fino alla scadenza di cui all'art. 9.

#### *Art. 5*

##### *Sostituzione dei componenti dimissionari*

Il Comitato si dota di uno specifico Regolamento che definisce i criteri per la sostituzione dei componenti dimissionari.

#### *Art. 6*

##### *Nomina del Presidente e del Segretario*

Nella prima riunione i membri del Comitato dovranno eleggere al loro interno il Presidente e il Segretario.

Il Segretario, alla scadenza del mandato, resterà in carica fino all'elezione del nuovo Comitato, organizzando le nuove designazioni.

Il Comitato si dota di proprie norme regolamentari, anche ai fini di cui al

precedente articolo 5, che dovranno essere approvate con la maggioranza dei 3/5 dei componenti, così come le modifiche, ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

#### *Art. 7*

##### *Compiti del Presidente*

- Mantenere rapporti con il Centro Servizi alla Persona CR “Morelli Bugna”.
- Farsi portavoce presso il Centro Servizi delle problematiche relative agli ospiti e ai familiari.
- Convocare l’Assemblea Costitutiva, previo avviso scritto al Presidente e al Direttore dell’Ente, per procedere alla designazione del nuovo Comitato decorso il periodo di cui all'art. 9.
- Intrattenere rapporti con l’ULSS di competenza, nonché con il Presidente della Conferenza dei Sindaci.

#### *Art. 8*

##### *Compiti del Segretario*

- Informare i componenti del Comitato in relazione alle comunicazioni del Presidente o alle comunicazioni riguardanti il Centro Servizi alla Persona CR “Morelli Bugna”.
- Mettere in atto le procedure per la convocazione del Comitato e più in generale per la convocazione dell’Assemblea Costitutiva.
- Redigere e custodire il verbale delle riunioni, nonché inviarne copia al Presidente e al Direttore dell’Ente.

#### *Art. 9*

##### *Durata del Comitato*

Il Comitato resta in carica due anni.

Sei mesi prima dello scioglimento, il Presidente del Comitato stabilisce i tempi e le modalità di convocazione dell’Assemblea Costitutiva per la nomina dei componenti del nuovo Comitato.

#### *Art. 10*

##### *Rapporti Comitato/Centro Servizi*

Il Presidente del Comitato deve far pervenire al Presidente e al Direttore del Centro Servizi, almeno 10 giorni prima, idonea comunicazione della data, ora, e ordine del giorno delle riunioni del Comitato stesso.

*Art. 11*

*Riunioni del Comitato*

Le sedute del Comitato sono valide se vi partecipano almeno tre componenti.

Le determinazioni sono valide con il voto favorevole di almeno tre componenti.

*Art. 12*

*Sede delle riunioni*

Il Comitato provvede ad identificare idonea sede per le riunioni.

*Art. 13*

*Incompatibilità con gli incarichi*

Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato i componenti del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti del Centro Servizi alla Persona CR Morelli Bugna, nonché coloro che perdono la qualità di parenti ai sensi del precedente articolo 4.

*Art. 14*

*Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entra in vigore e trova applicazione a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione e sostituisce integralmente il precedente.